

Pubblicato il 06/06/2020

N. 04185/2020 REG.PROV.CAU.

N. 03909/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3909 del 2020, proposto da Dielle S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio De Angelis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Invitalia S.p.A., Pcm, Commissario Straordinario Emergenza Covid 19 non costituiti in giudizio;

nei confronti

La.Fa.Re. Laboratorio Farmaceutico Reggiano S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento in data 28/4/2020 inviato il giorno successivo via PEC, con cui Invitalia ha comunicato di aver "provveduto a rigettare" la sua istanza del 26/3/2020 prot.CIT0000110 di accesso alle agevolazioni disposte con ordinanza 23/3/2020 n.4

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto presidenziale n. 4124 del 30 maggio 2020 con cui è stata rigettata l'istanza di misure cautelare monocratiche proposta unitamente al ricorso in epigrafe;

Vista la nuova istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e notificata in data 4 giugno 2020;

Considerato che con detta istanza si reitera la domanda di tutela cautelare monocratica con allegazione di fatti nuovi e sopravvenuti rispetto a quanto già dedotto ed allegato con il ricorso;

Ritenuto in particolare che parte ricorrente produce schermata in data 4 giugno 2020 del sito web Invitalia dalla quale risulta che è avvenuta già l'erogazione di € 48.346.944 di agevolazioni su un totale di € 50.000.000 stanziati per la procedura de qua, e quindi, con un residuo di soli € 1.653.056 disponibili;

Ritenuto che il danno paventato ha natura patrimoniale e appare comunque ristorabile anche a seguito della delibazione collegiale della domanda cautelare;

Ritenuto peraltro che, nella prospettiva del bilanciamento degli interessi propria della fase cautelare monocratica del giudizio, appare prevalente la necessità di garantire il pieno ed immediato perseguimento delle finalità di interesse generale cui la procedura di agevolazioni finanziarie in questione è preordinata;

P.Q.M.

respinge la domanda di tutela cautelare monocratica proposta in data 4 giugno 2020.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 luglio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 5 giugno 2020.

Il Presidente
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO